

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

Parere numero 06 del 20 giugno 2019

Il sottoscritto Paolo Binello, revisore dei conti del Comune di Castelnuovo Nigra, nominato con delibera dell'organo consiliare numero 08 del 19 aprile 2018

ESAMINATA

- la deliberazione della Giunta Comunale che sarà portata all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale avente ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA

PREMESSO

- che con la delibera del Consiglio Comunale numero 36 del 17 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021

- che con la delibera del Consiglio Comunale numero 03 del 29 aprile 2019 è stato approvato il rendiconto 2018

CONSIDERATO

- che le variazioni al bilancio di previsione triennale possono essere adottate entro il termine del 30 novembre

- il D.Lgs numero 118/2011 relativo all'armonizzazione contabile dei bilanci degli enti locali

- che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e l'equilibrio di bilancio

VISTO

- il parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio finanziario, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli numero 175 e numero 239 del D.Lgs. numero 267/2000

- gli allegati alla proposta di delibera, che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere si esprime a norma del D.Lgs numero 267/2000.

L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione soggiace a quanto disposto dal comma 2 e dal comma 3-bis dell'articolo numero 187 del D.Lgs numero 267/2000, modificato dal D.Lgs numero 126/2014.

Il Comune di Castelnuovo Nigra non si trova in nessuna delle cause ostative previste dal comma 3-bis dell'articolo 187 né quelle indicate dall'articolo numero 195 sempre del Testo Unico e impegnerà l'avanzo in maggior misura secondo quanto indicato dal comma 2 dell'articolo 187 del TUEL.

Il necessario presupposto della sussistenza di una situazione di urgenza e' costituito dalla "imprevedibilità oggettiva dell'evento", e cioè da situazioni che, in nessun caso, devono essere imputabili ad un deficit di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione (Anac determinazione n. 95 del 09 aprile 2002). Il ricorso a tale procedura è dunque possibile nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, intendendosi conseguenzialmente non corretta l'applicazione dell'istituto nel caso in cui l'urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell'amministrazione che pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento. L'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti tale da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe l'incolumità pubblica essendo compito dell'Ente attuare una corretta pianificazione degli interventi da eseguire, inserendoli nel Programma pluriennale e nel piano annuale delle opere pubbliche dell'Ente.

Tutto ciò premesso, il Revisore dei conti

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione esaminata fermo restando quanto illustrato in merito all'urgenza.

Castelnuovo Nigra, li 20 giugno 2019

Il Revisore dei Conti
dottor Paolo Binello

